

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l'assenza prot. n. 6200 del 11/11/2022 con il quale l'insegnante De Stefani Cristina, in servizio nella scuola primaria del plesso di Rivà ha comunicato l'assenza dal servizio dal 11/11/2022 al 17/11/2022;

Visto che il comma 333 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il primo giorno di assenza del personale docente;

Considerata l'impossibilità di sostituire la docente assente con personale libero dal servizio;

Considerato che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per il primo giorno precisa che debbono restare ferme "la tutela e la garanzia dell'offerta formativa", facendo obbligo al dirigente scolastico di assicurare sia l'erogazione che la qualità dell'offerta formativa per il plesso in oggetto;

Vista la nota prot. 2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR;

Considerato che l'offerta formativa può, nel caso in oggetto, essere tutelata e garantita solo attraverso la sostituzione del docente assente con altro docente che assicuri il medesimo insegnamento, in modo da garantire l'offerta formativa programmata;

DETERMINA

di procedere al conferimento di una supplenza breve a partire dal giorno odierno e fino al 17/11/2022.

Ariano nel Polesine, 12/11/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonella Flori

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

ROIC80100A - A8841D9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006279 - 15/11/2022 - VII.1 - U